

**REGOLE PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO
TARIFFARIO A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAI
DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
SOGGETTI AGLI OBBLIGHI NELL'AMBITO DEL
MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

**Allegato A alla deliberazione 487/2018/R/efr - Testo coordinato con le integrazioni e
modifiche apportate dalla deliberazione 209/2019/R/efr**

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **anno d'obbligo** è ciascun anno, decorrente dall'1 giugno di ciascun anno solare a partire dal 2018 al 31 maggio dell'anno solare successivo, nel quale i distributori hanno un obbligo ai sensi dell'articolo 2;
- b) **anno d'obbligo corrente** è ciascun anno d'obbligo (t) di cui alla precedente lettera a), e in particolare, il periodo compreso tra il 1° giugno del medesimo anno solare (t) e il 31 maggio dell'anno solare successivo (t+1);
- c) **contributo tariffario unitario** è il contributo tariffario definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, dell'articolo 9 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 11 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, riferito al singolo titolo di efficienza energetica;
- d) **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- e) **deliberazione 435/2017/R/efr** è la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr, come successivamente modificata;
- f) **deliberazione 487/2018/R/efr** è la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr;
- g) **distributori di energia elettrica** sono i distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 o di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- h) **distributori di gas naturale** sono i distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 o di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- i) **GSE** è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
- j) **GME** è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.;
- k) **obiettivo specifico** è l'obiettivo specifico annuale a carico del singolo distributore obbligato ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 per gli anni d'obbligo di cui alla precedente lettera a);
- l) **obiettivo specifico aggiornato** è l'obiettivo specifico di cui alla precedente lettera k), maggiorato delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 o di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- m) **Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica** sono le Regole approvate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 8 marzo 2018, 139/2018/R/efr, come eventualmente successivamente modificate e integrate;
- n) **Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica** sono le Regole approvate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

con deliberazione 14 settembre 2017, 634/2017/R/efr, come eventualmente successivamente modificate ed integrate;

- o) **RTDG 2014-2019** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- p) **Testo Integrato Trasporto o TIT** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018, e successive modifiche e integrazioni;
- q) **Transazione bilaterale** è il contratto di compravendita di titoli concluso, al di fuori del mercato, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dei decreti 20 luglio 2004 e oggetto di registrazione nell'ambito del Registro TEE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori definiti come soggetti obbligati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
- 2.2 Il periodo di applicazione del presente provvedimento coincide con il periodo 2018 – 2020 di vigenza degli obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

Articolo 3

Prezzo rilevante mensile dei bilaterali

- 3.1 Il GME determina mensilmente e rende disponibili sul proprio sito *internet*, con le modalità previste all'articolo 8 del Regolamento per le transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica ed entro due giorni lavorativi dalla fine di ogni mese solare:
 - **il prezzo rilevante mensile dei bilaterali**, definito come prezzo medio, riferito a un tep, ponderato per le relative quantità, delle transazioni bilaterali che risultano concluse, durante il corrispondente mese solare, a un prezzo:
 - i. inferiore a 250 €/TEE e
 - ii. non escluso dall'intervallo compreso tra il valore di cui al comma 3.2, lettera a), e il valore di cui al comma 3.2, lettera b);
 - **la quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali**, pari alla quantità relativa alle transazioni di cui al precedente alinea.
- 3.2 Il GME determina mensilmente e rende disponibili sul proprio sito *internet* entro due giorni lavorativi dalla fine di ogni mese solare, i seguenti valori, espressi in €/TEE:
 - a) il prodotto del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese solare precedente e il parametro adimensionale pari a $(1 - \alpha)$,
 - b) il prodotto del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese solare precedente e il parametro adimensionale pari a $(1 + \alpha)$,valevoli per gli scambi bilaterali del mese solare in corso.

- 3.3 Il parametro adimensionale α di cui al precedente comma è pari a 0,20.
- 3.4 Nel caso la quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali di cui al comma 3.1 sia pari a zero, il prezzo di riferimento mensile dei bilaterali per quel mese è pari al valore di cui al comma 3.2, lettera a) o lettera b), nel caso in cui tutte o la maggior parte di tali quantità si siano concluse a un prezzo rispettivamente inferiore a quello del comma 3.2, lettera a), o superiore al quello del comma 3.2, lettera b).

Articolo 4

Contributo tariffario unitario

- 4.1 Il contributo tariffario unitario, espresso in €/TEE, è determinato, per ciascun anno d'obbligo (t), mediante la seguente formula:

$$C_{UNITARIO}(t) = \min \left\{ 250 ; \frac{[Q_{MERCATO}(t) * P_{MERCATO}(t) + Q_{BLT}(t) * P_{RILEVANTE\ BLT}(t)]}{Q_{TOTALI}(t)} \right\}$$

dove:

$$Q_{TOTALI}(t) = Q_{MERCATO}(t) + Q_{BLT}(t);$$

$Q_{MERCATO}(t)$ è la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;

$P_{MERCATO}(t)$ è il valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, dei prezzi medi, ponderati per le relative quantità, dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;

$Q_{BLT}(t)$ è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a un prezzo inferiore a 250,00 €/TEE nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;

$P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$ è il valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" di cui al comma 3.1 per ciascun mese compreso nel periodo tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo.

Articolo 5

Erogazione del contributo tariffario in acconto

- 5.1 Per ciascun anno d'obbligo (t), a ciascun distributore obbligato è erogato in acconto il contributo tariffario unitario di cui al comma 5.3, per ogni titolo di efficienza

energetica consegnato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre del medesimo anno solare, per quantità non oltre:

- a) il 40% dell'obiettivo specifico per il medesimo anno d'obbligo (*t*) a proprio carico e
- b) il 75% dell'eventuale quota residua dell'obiettivo dell'anno d'obbligo (*t-2*) a proprio carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto interministeriale e, per il solo anno d'obbligo 2018, dall'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

5.2 La percentuale di cui al comma 5.1, lettera b), è innalzata al 100% per i distributori di gas naturale.

5.3 Il contributo tariffario unitario erogato in acconto è pari a 175,00 €.

5.4 La CSEA eroga il contributo tariffario totale spettante in acconto a ciascun distributore obbligato entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione delle verifiche da parte del GSE di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 su specifica richiesta dello stesso GSE.

5.5 L'erogazione di cui al comma 5.4 trova copertura:

- sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 48, comma 1, lettera i), del TIT, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte di distributori di energia elettrica;
- sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 71 della RTDG 2014-2019, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte di distributori di gas naturale.

5.6 Nel caso in cui l'erogazione ai distributori obbligati di cui al precedente comma 5.4 non possa avvenire nel termine previsto dal medesimo comma, la CSEA riconosce ai medesimi distributori un interesse pari a quello previsto dal comma 32.9 del TIT, calcolato a decorrere dal giorno successivo al suddetto termine.

Articolo 6

Erogazione del contributo tariffario annuo

6.1 Per ciascun anno d'obbligo (*t*), per ogni titolo di efficienza energetica consegnato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, entro la data del 31 maggio dell'anno solare successivo, da ciascun distributore obbligato, è erogato, tenendo conto di quanto al comma 6.2, il contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4 per il medesimo anno d'obbligo:

- a) per ciascun titolo consegnato a valere sull'obiettivo specifico a proprio carico per tale anno d'obbligo, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico,

- b) per ciascun titolo consegnato a valere sulle eventuali quote residue degli obiettivi a proprio carico per gli anni d'obbligo a partire dal 2016, non oltre il raggiungimento di tali quote residue, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dall'articolo 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- 6.2 Alla somma complessivamente determinata ai sensi del comma 6.1, per ciascun anno d'obbligo e ciascun distributore, si sottrae il corrispondente contributo unitario corrisposto in acconto ai sensi dell'articolo 5 e si tiene conto, nel caso, delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 14-bis del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 secondo le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 14-bis.
- 6.3 La CSEA eroga il contributo tariffario annuo spettante a ciascun distributore obbligato, come determinato ai sensi dei precedenti commi 6.1 e 6.2, entro e non oltre novanta giorni dalla completamento delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 da parte del GSE su specifica richiesta dello stesso GSE.
- 6.4 L'erogazione di cui al comma 6.3 trova copertura:
- sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 48, comma 1, lettera i), del TIT, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte di distributori di energia elettrica;
 - sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 71 della RTDG 2014-2019, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte di distributori di gas naturale.
- 6.5 Nel caso in cui l'erogazione ai distributori obbligati di cui al precedente comma 6.3 non possa avvenire nel termine previsto dal medesimo comma, CSEA riconosce a ai medesimi distributori un interesse pari a quello previsto dall'articolo 32, comma 9, del TIT, calcolato a decorrere dal giorno successivo al suddetto termine.

Articolo 7

Disposizioni transitorie per l'anno d'obbligo 2018

- 7.1 In deroga al comma 3.1, per l'anno d'obbligo 2018, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del “Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica” come modificato per effetto del punto 3. della deliberazione 487/2018/R/efr e la fine del corrispondente mese:
- **il prezzo rilevante mensile dei bilaterali** è definito come prezzo medio, riferito a un tep, ponderato per le relative quantità, delle sole transazioni bilaterali concluse a un prezzo non escluso dall'intervallo compreso tra il prodotto di 250 e il parametro adimensionale pari a $(1 - \alpha)$ ai sensi del comma 3.2;

- **la quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali** è pari alla quantità di cui al precedente alinea;

7.2 In deroga al comma 4.1, per l'anno d'obbligo 2018, il contributo tariffario unitario, espresso in €/TEE, è determinato mediante la seguente formula:

$$C_{UNITARIO} (2018) = \min \{250 ; C_{2018}\}$$

dove:

$$C_{2018} = \frac{[C_{2018EX435-17} * Q_{2018EX435-17} + C_{TRANSITORIO} * Q_{TRANSITORIO}]}{(Q_{2018EX435-17} + Q_{TRANSITORIO})}$$

$C_{2018EX435-17}$ è il valore risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione 435/2017/R/efr per il periodo compreso tra il 1° giugno 2018 e la data dell'entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr;

$Q_{2018EX435-17}$ è la quantità di titoli scambiata sul mercato e tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra il 1° giugno 2018 e la data dell'entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr;

$C_{TRANSITORIO}$ è il valore risultante dall'applicazione della formula di cui al comma 4.1 per il periodo compreso la data dell'entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr e il 31 maggio 2019, con:

- $Q_{TOTALI}(2018) = Q_{MERCATO}(2018) + Q_{BLT}(2018)$;
- $Q_{MERCATO}(2018)$ pari alla quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr e il 31 maggio 2019;
- $P_{MERCATO}(2018)$ pari al valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, dei prezzi medi, ponderati per le relative quantità, dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr e il 31 maggio 2019;
- $Q_{BLT}(2018)$ pari alla quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr e il 31 maggio 2019;
- $P_{RILEVANTE\ BLT}(2018)$ pari al valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" di cui al comma 3.1 per il periodo compreso tra il giorno corrispondente alla

data di entrata in vigore del “Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica” come modificato per effetto del punto 3. della deliberazione 487/2018/R/efr e il 31 maggio 2019;

$$Q_{\text{TRANSITORIO}}(2018) = Q_{\text{MERCATO}}(2018) + Q_{\text{BLT}}(2018).$$

Articolo 8
Disposizioni finali

- 8.1 I valori delle grandezze economiche di cui ai commi 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 7.1 e 7.2 e dei contributi di cui al comma 4.1 sono arrotondati con criterio commerciale a due cifre decimali.